

Fondazione "Serlini"
Residenza Sanitaria Assistenziale
ONLUS
- OSPITALETTO (BS) -

Premesse

La Fondazione "Serlini" trae origine dal "Ricovero Vecchi Serlini", pure con sede ad Ospitaletto, costituito in Ente Morale giuridicamente riconosciuto con R.D. del 13 novembre 1942, n. 1783, fondato da Mons. Girolamo Rizzi, parroco, e dal Comm. Federico Serlini, che nel 1917 fu promotore di una pubblica sottoscrizione e contribuì personalmente all'esecuzione di tale Pia Opera.

Successivamente denominata "Casa Albergo per Anziani Serlini" e "Casa per Anziani Serlini - Residenza Sanitaria Assistenziale", sulla base della legge regionale n. 1 del 13.2.2003, l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ha deciso di trasformarsi in Fondazione di diritto Privato - ONLUS, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, sempre senza scopo di lucro.

Art. 1

-Denominazione-

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata «Fondazione "Serlini" Residenza Sanitaria Assistenziale - ONLUS» con sede legale ed amministrativa ad Ospitaletto, provincia di Brescia, in via Monte Grappa n. 101; la Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS».
2. La Fondazione ha durata illimitata.
3. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata dalle norme del presente Statuto, conformemente all'art. 10 della Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e all'art. 1 della L.R. 1/2003 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia).

Art. 2

-Scopi istituzionali-

1. La fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, partecipa alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario in conformità alle citate L. 328/2000 e L.R. 1/2003 e svolge la propria attività nei seguenti settori:
 - assistenza sanitaria;
 - assistenza sociale e socio-sanitaria.
2. Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali la Fondazione si propone di incentivare il concorso e la partecipazione di tutte le realtà che costituiscono espressione della Società civile del territorio in cui essa si trova ad operare.
3. In particolare ha lo scopo di ospitare ed assistere gli adulti e gli anziani svantaggiati e/o in condizioni di disagio che ne fanno richiesta, dando precedenza ai residenti nel Comune di Ospitaletto, affetti da inabilità permanente o

temporanea, erogando quelle forme di assistenza e quegli interventi terapeutici ritenuti necessari nell'ambito di un programma elaborato dall'Ente, conformemente agli indirizzi regionali.

4. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
5. Per coloro che hanno il domicilio di soccorso presso il Comune di Ospitaletto possono essere previste particolari riduzioni nell'importo delle rette, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
6. Agli Ospiti, oltre le normali prestazioni di carattere alberghiero, vengono erogati servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni sanitarie o a rilievo sanitario, infermieristiche, riabilitative, culturali, ricreative e, in conformità con i principi cristiani dei fondatori, anche religiose.
7. Il servizio di accettazione e di ospitalità presso l'Istituzione avviene in forma autonoma, ferma restando la possibilità e/o l'opportunità di proporre, accettare e aderire a forme di accordo con Enti Pubblici e/o privati.
8. L'ammissione è subordinata al parere favorevole del Responsabile Medico dell'Ente, che dovrà visitare tutte le persone che chiedono di essere ricoverate.
9. Le norme per l'ammissione e le garanzie per il pagamento delle rette sono determinate da apposito Regolamento.
10. I ricoverati che con il loro comportamento pregiudichino la normale convivenza fra gli ospiti, possono essere dimessi nei casi e con le modalità da determinarsi nel citato regolamento.
11. L'Ente, per propria autonoma scelta, può proporre, accedere e/o accettare forme di convenzionamento con la Regione, con le Aziende Sanitarie Locali, con i Comuni, con altri Enti Pubblici o Istituzioni Private, per erogare prestazioni sanitarie, a rilievo sanitario e/o anche socio- assistenziali.
12. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
13. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione, l'erogazione dei servizi ed ogni altra prestazione nonché l'intera attività della Fondazione saranno disciplinati da appositi regolamenti; in particolare saranno disciplinati l'attività, le responsabilità e le modalità di verifica dell'operato del Direttore generale e del Responsabile Medico;
14. L'erogazione dei servizi, nessuno escluso, viene effettuata in forma autonoma, diretta ed esclusiva dall'Ente, attraverso l'impiego di proprio personale, dipendente e/o convenzionato, rimanendo, quale unico obbligo, il rispetto degli standards e degli indicatori di qualità sanciti dalla normativa regionale;
15. Le attività istituzionali sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 3

-Patrimonio-

1. Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai rapporti giuridici attivi e passivi risultanti dall'inventario, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 29 del 20.10.2003.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- accantonamenti al Fondo di riserva;
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata;
3. Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto deliberativo motivato, sentito il parere non vincolante della Consulta della Fondazione, può assimilare ai Fondatori, con possibilità di riserva di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione stesso, le persone, gli enti, le associazioni, ecc., che con atto munifico significativo contribuiscano a sostenere le attività della Fondazione. In tale evenienza potranno essere conformemente aggiornati sia la premessa che l'art. 8/1, lettera d, del presente Statuto.
4. E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, vincolandolo al perseguimento degli scopi statuari.

Art. 4 **-Mezzi finanziari-**

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
- a) rendite patrimoniali;
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private non destinati all'incremento del patrimonio;
 - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - e) proventi derivanti dall'eventuale svolgimento delle attività connesse a quelle istituzionali.
2. Le rendite, le risorse, gli avanzi di gestione della Fondazione dovranno essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, cioè per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 e di quelle ad esse connesse, in osservanza della lettera d), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, con tassativa esclusione, quindi, di ogni diversa utilizzazione, ivi compresa la distribuzione, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, agli amministratori o ad altri soggetti, di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale.
4. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 **-Organi-**

1. Sono organi dell'Istituzione:
- a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) La Consulta;
 - d) Il Direttore Generale;
 - e) Il Responsabile Medico;
 - f) Il Revisore Contabile.

Art. 6
-Presidente-

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti di nomina e non di diritto, mediante votazione segreta, durante la prima seduta del Consiglio stesso, presieduto per l'occasione dal Consigliere più anziano di età, e resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione medesimo, fissata in 5 anni.
2. In caso di parità di voti è eletto il maggiore d'età.
3. Dopo l'elezione del Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del nuovo Presidente, un Vice Presidente, che farà le veci del Presidente in caso di sua assenza.
4. Gli incarichi di Presidente e di Vice Presidente possono essere revocati, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, convocato, a tal fine, con richiesta firmata da parte della maggioranza dei Consiglieri che, nella medesima seduta, devono provvedere a nominare un nuovo Presidente ed un nuovo Vicepresidente.

Art. 7
-Compiti del Presidente-

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
 - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine prorogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 8
-Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione, per un totale di 6 Consiglieri, scelti fra persone di provata capacità e rettitudine, in sede di prima applicazione è così composto:
 - a. n. 3 consiglieri nominati dall'Amministrazione Comunale di Ospitaletto;
 - b. n. 1 consigliere, quale membro di diritto, il Parroco "pro-tempore" della Parrocchia di Ospitaletto o un suo delegato.
 - c. n. 1 consigliere nominato dall'«Associazione Pensionati ed Anziani di Ospitaletto», quale portatore delle necessità dei pensionati e degli anziani del paese di Ospitaletto;

- d. n. 1 consigliere nominato dall'Associazione «Volontariato Ospitaletto», quale rappresentante dei volontari che collaborano con la Fondazione;
- Non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri del Comune di Ospitaletto. Non può assumere l'Ufficio, o ne decade, colui che abbia una lite in corso con l'Ente. Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione persone tra di loro legate da coniugio, parentela o affinità fino al secondo grado.
2. Alla decadenza del Consiglio di Amministrazione costituito come sopra stabilito ed in occasione di ogni successivo rinnovo, il Consiglio di Amministrazione, sempre per un totale di n. 6 Consiglieri di provata capacità e rettitudine, sarà composto come di seguito indicato:
 - a. n. 3 consiglieri nominati dall'Amministrazione Comunale di Ospitaletto;
 - b. n. 1 consigliere, quale membro di diritto, il Parroco "pro tempore" della Parrocchia di Ospitaletto o un suo delegato;
 - c. n. 2 consiglieri nominati ciascuno dalle due Associazioni individuate a tal fine dalla Consulta della Fondazione.
 3. Le funzioni di Presidente e di Consigliere, eccettuato il rimborso delle spese, sono di regola gratuite, salvo diversa decisione stabilita dal Consiglio di Amministrazione stesso, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 468/97. Spetta in ogni caso agli amministratori il rimborso delle spese legali per la propria difesa in giudizi civili o penali, nei quali siano stati coinvolti per fatti e cause connessi con l'esercizio delle funzioni di amministratore della Fondazione.
 4. Nel caso in cui una od entrambe le Associazioni, di cui ai punti c) e d) del comma 1 del presente articolo, si estinguano, i membri residui del Consiglio di Amministrazione informeranno la Consulta della Fondazione affinché individui da subito altre associazioni rappresentative dei medesimi interessi, idonee alla nomina di un consigliere del Consiglio di Amministrazione; il medesimo Consiglio di Amministrazione, avuta la comunicazione riguardante la nuova o le nuove Associazioni, provvederà a richiedere loro il nominativo del rappresentante per la surroga del consigliere o dei consiglieri della/e associazione/i estinta/e.
 5. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio d'Amministrazione, con compiti consultivi, anche tecnici di comprovata esperienza, che si dovranno allontanare al momento della votazione.

Art. 9

-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-

1. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo, o fino alla decadenza del medesimo, qualora sia inferiore a 5 anni, e possono essere riconfermati senza limiti; entro la data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione, secondo quanto sopra previsto, deve essere predisposta ed effettuata la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, che entrerà effettivamente in carica il giorno successivo a quello di scadenza del Consiglio precedente.
2. A tal fine, tre mesi prima della scadenza del mandato, il legale rappresentante della Fondazione comunica a coloro che sono preposti alla nomina dei consiglieri, per iscritto, l'esatta data di scadenza del Consiglio di Amministrazione.
3. In occasione del rinnovo, il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
4. Qualora coloro che sono preposti alla nomina non provvedano nei tempi sopra indicati, fino alla integrale costituzione del nuovo Consiglio, per quanto riguarda

la gestione ordinaria, si applicano le norme contenute nel comma 4 del successivo art. 10.

Art. 10

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

1. I membri del Consiglio d'Amministrazione non di diritto che, senza giustificazione motivata, non intervengono alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica; i consiglieri che hanno in corso un procedimento penale presso la Magistratura vengono sospesi dalla carica e, in caso di condanna di primo grado, decadono dalla carica stessa; in caso di assoluzione vengono reintegrati nella carica; la decadenza, la sospensione ed il reintegro sono pronunciati dal Consiglio d'Amministrazione.
2. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
3. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio. In tal caso le funzioni relative alla gestione ordinaria sono assunte transitoriamente dal Presidente uscente o, qualora impedito, dal Vice Presidente o, qualora anche questo impedito, dal Consigliere più anziano d'età o, qualora anche questo impossibilitato, dal Revisore dei Conti.

Art. 11

-Adunanze del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della Nota Integrativa (bilancio consuntivo annuale), nonché per l'attribuzione del Budget annuo di spesa (bilancio di previsione annuale), nei termini stabiliti dalla vigente normativa; si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo richiedano il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 2 Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12

-Delibere del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione decide validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

2. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti palesi; esse hanno luogo sempre a scrutinio segreto quando si tratti di questioni particolarmente riservate concernenti persone.
3. Ai fini della validità delle adunanze non sono computati nel numero dei presenti e non possono prendere parte alla decisione coloro che, avendo interesse per gli argomenti trattati, si trovano in condizione d'incompatibilità.
4. A parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Le dichiarazioni a verbale devono essere richieste esplicitamente dal Consigliere richiedente, che provvede ad apporvi la propria firma in calce.
6. Funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale della Fondazione, che provvede alla tenuta del Registro dei Verbali delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento tali operazioni di tenuta del registro dei verbali saranno affidate ad un impiegato della Fondazione delegato a tal fine dal Direttore Generale oppure ad uno dei Consiglieri intervenuti.
7. I verbali delle adunanze sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti, Consiglieri, Presidente e Direttore Generale: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel medesimo verbale dell'adunanza.

Art. 13

-Compiti del Consiglio di amministrazione-

Il Consiglio d'Amministrazione, è investito di ogni funzione d'indirizzo e di controllo dell'azione amministrativa, nonché di gestione, per il tramite del Direttore Generale, nei limiti delle deleghe a lui conferite.

In particolare ha l'obbligo di:

1. deliberare in merito allo Statuto ed ai Regolamenti;
2. redigere ed approvare il Budget annuo di spesa (bilancio di previsione annuale) ed il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e la Nota Integrativa (bilancio consuntivo annuale), decidere in merito alla destinazione del risultato finale di gestione;
3. decidere, per ciascun esercizio, gli obiettivi da perseguire, compresa l'ordinaria amministrazione, l'ammontare delle spese da delegare, i responsabili della gestione ed i relativi strumenti finanziari;
4. svolgere funzioni di controllo sull'attività dei dirigenti aventi compiti di gestione, attuazione ed organizzazione della Fondazione, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi da esso indicati;
5. disciplinare le rette e le tariffe per la fruizione di beni e servizi;
6. contrarre mutui;
7. nominare e revocare il Presidente ed il Vice Presidente, deliberare sospensione, decadenza e reintegro dei componenti del Consiglio, esercitare eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei medesimi;
8. decidere in merito a donazioni ed alienazioni, permuta ed acquisti immobiliari;
9. decidere sugli atti che impegnano il patrimonio della Fondazione o le rendite;
10. decidere sulla dotazione di personale e prendere atto delle assunzioni, cessazioni e modifiche del rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché degli incarichi professionali affidati a personale esterno;
11. approvare i criteri di applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro e l'attribuzione di compiti specifici;

12. decidere in merito alla creazione ed alla modifica di servizi della Fondazione approvando, se ritenuto necessario ed opportuno, convenzioni con persone giuridiche, pubbliche o private;
13. autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio;
14. nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale ed il Responsabile Medico;
15. deliberare in ordine ad eventuali fusioni, trasformazioni, scioglimento della Fondazione.

Art. 14

- Consulta della Fondazione -

1. La Consulta della Fondazione è l'organo consultivo di riferimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. Essa è composta come segue:
 - n. 5 componenti nominati dal Comune di Ospitaletto;
 - n. 2 rappresentanti degli ospiti, scelti dagli ospiti tra gli stessi e/o i loro parenti tra una rosa di candidati che hanno dato la loro disponibilità;
 - n. variabile di componenti nominati da organizzazioni di Ospitaletto senza scopo di lucro, legalmente costituite, che operano nell'ambito sanitario e/o socio-assistenziale, che facciano a tal fine apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede a verificarne i requisiti (un rappresentante per ogni organizzazione).
3. La Consulta della Fondazione, con proprio atto ed in modo autonomo, può proporre al Consiglio di Amministrazione l'ampliamento ad altri membri (persone, enti, associazioni, società, ecc.) che contribuiscono a sostenere in modo concreto le attività della Fondazione.
4. Non possono essere membri della Consulta i consiglieri della Fondazione e gli amministratori del Comune di Ospitaletto.
5. I singoli componenti della Consulta durano in carica cinque anni e possono essere rinominati; in tutti i casi in cui venissero a mancare uno o più componenti, il membro mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.
6. Le sedute della Consulta sono valide se alle stesse partecipa, in prima convocazione, la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.
7. La Consulta della Fondazione si riunisce, di regola, due volte l'anno, sotto la presidenza del legale rappresentante della Fondazione, per esprimere il proprio parere sul budget annuo di spesa (bilancio preventivo annuale), sul Conto Economico/Stato Patrimoniale/Nota integrativa (bilancio consuntivo annuale), per prendere atto del lavoro svolto dalla Fondazione e per formulare suggerimenti in merito all'attività futura della Fondazione.
8. Inoltre, la Consulta si riunisce, quando necessario, per la nomina del Revisore dei Conti, per esprimere parere motivato in ordine ad eventuali fusioni, trasformazioni, scioglimento della Fondazione e per individuare le associazioni che entreranno a far parte del Consiglio di Amministrazione.
9. La Consulta della Fondazione può, altresì, essere convocata ogniquale volta lo ritenga necessario il Presidente della Fondazione stessa, o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

10. In ogni caso l'avviso scritto di convocazione, a firma del Presidente della Fondazione, deve essere inviato con cinque giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione della Consulta e deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno.
11. Alle riunioni della Consulta della Fondazione partecipa il Direttore Generale, quale referente tecnico e verbalizzante o, se impedito, un dipendente amministrativo da lui delegato; nel caso in cui entrambi siano impossibilitati ad intervenire, le funzioni di verbalizzante sono assunte da un componente della Consulta a tal fine delegato dal Presidente.
12. In sede di prima applicazione, la costituzione e l'operatività della Consulta della Fondazione avverranno dopo l'1.1.2004 e, comunque, entro sessanta giorni dalla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

- Direttore Generale -

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
2. Il Direttore Generale, figura apicale, dipendente dell'Ente o a rapporto di convenzione libero professionale, nominato per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabili, svolge le funzioni direzionali meglio specificate in apposito Regolamento. In esso, oltre alle attribuzioni di competenza, vengono disciplinati i doveri, i tempi ed i modi di verifica dell'operato.
3. Al Direttore Generale compete, nell'ambito di programmi definiti dal Consiglio d'Amministrazione, la gestione economica, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri, di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Fondazione e dei relativi risultati, in relazione alle risorse economiche ed umane messe a disposizione.
4. Il Direttore Generale partecipa obbligatoriamente alle sedute del Consiglio d'Amministrazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne redige i relativi verbali.
5. Tutti gli atti o contratti che comportano obbligazione della fondazione verso l'esterno, tranne quelli che richiedono espressamente la firma del legale rappresentante, devono essere firmati dal Direttore Generale.

Art. 16

-Responsabile Medico-

1. Il Responsabile Medico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, ed è diretto responsabile della conduzione igienico-sanitaria della Fondazione, nell'intento di raggiungere il livello ottimale di erogazione dei servizi sanitari, a rilievo sanitario e socio-assistenziali in favore degli anziani ospiti.
2. Il Responsabile Medico può essere dipendente della Fondazione oppure può avere con la stessa un rapporto di convenzione libero professionale.
3. La disciplina complessiva e dettagliata dell'attività è demandata ad apposito Regolamento, nel quale, oltre le attribuzioni di competenza, sono previsti i doveri, i tempi ed i modi di verifica dell'operato.

Art. 17

-Revisore dei conti-

1. Il Revisore dei Conti viene nominato dalla Consulta della Fondazione ed è scelto tra i soggetti iscritti negli Albi dei Revisori Contabili previsti dalla normativa vigente.
2. Il Revisore dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
3. La disciplina complessiva e dettagliata dell'attività è demandata ad apposito Regolamento.

Art. 18

-Norme sulla devoluzione del patrimonio-

1. In caso di scioglimento, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 19

-Norme generali-

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente ed, in particolare, le norme in tema di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art 20

- Norme Transitorie -

1. Il presente Statuto, composto da n. 20 articoli, avrà effetto a decorrere dall'1.1.2004.
2. In sede di prima applicazione, la nomina dei nuovi consiglieri deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di trasformazione dell'Ente; qualora la costituzione del Consiglio di Amministrazione avvenisse prima del 31.12.2003, la sua operatività avrà effetto dall'1.1.2004, qualora avvenisse dopo il 31.12.2003, la sua operatività avrà effetto immediato.